

Corso online

## **Il Disegno di Legge di bilancio 2025**

**Le disposizioni di interesse per gli Enti Locali**

**Giovedì 5 dicembre 2024, ore 15.00-17.00**

Docente

**Vincenzo Giannotti**

Dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia.

Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali. Autore di pubblicazioni in materia.

Direttore del sito [bilancioecontabilita.it](http://bilancioecontabilita.it)



[www.bilancioecontabilita.it](http://www.bilancioecontabilita.it)

La rivista giuridica online  
in materia di finanza locale

Quotidianamente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza, “Bilancio e Contabilità” è il supporto ideale per la corretta gestione dei principali adempimenti in materia e per l’approfondimento di tutte le tematiche di maggiore interesse.

Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all’anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

**SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI**

**Tel. 0541 628200**

## L'ACCRUAL E GLI STANDARD ITAS



Mauro Bellesia

# La nuova riforma contabile delle Amministrazioni Pubbliche

- Presentazione degli standard ITAS con focus per gli Enti Locali
- Commenti, esempi di rilevazione a partita doppia e note operative



ACCESSO GRATUITO AL CORSO ONLINE

**La nuova Contabilità ACCRUAL delle Amministrazioni Pubbliche**

Docente: Mauro Bellesia (durata n. 2 ore)

A fine giugno 2024 è stata approvata dallo Standard Setter Board e dalla struttura di Governance del MEF la nuova contabilità ACCRUAL per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Quanto approvato è costituito da un Quadro Concettuale (QC) e da n. 18 Principi contabili standard denominati ITAS.

La riforma riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Ministeri, Università, Aziende sanitarie, Società partecipate, ecc.), che dovranno applicare, almeno inizialmente, due sistemi di contabilità distinti: quello tradizionale finanziario e quello economico-patrimoniale ACCRUAL.

Il cronoprogramma prevede l'applicazione delle nuove regole per tutti gli Enti entro l'anno 2026 (come da obiettivo PNRR) con una fase di graduale introduzione nell'anno 2025 (fase pilota).

Il manuale presenta e commenta la Riforma Accrual, il Quadro Concettuale ed i singoli Principi contabili standard ITAS dal n. 1 al n. 18. Ogni paragrafo che compone il testo della riforma è analizzato e commentato in forma tabellare con riferimenti normativi, esempi di rilevazione a partita doppia e note operative al fine di agevolare la loro prima applicazione.

### Per informazioni

**SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI**

**Tel. 0541 628200**

**[www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)**

Elisabetta Civetta

## Il regolamento di contabilità degli enti locali

Istruzioni, consigli pratici,  
giurisprudenza e modulistica

■ Con schema tipo di regolamento di contabilità in 100 articoli

La riforma contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ha comportato una modifica degli articoli del TUEL al fine di adeguarli al Principio della competenza finanziaria potenziata, al Principio della programmazione, al Principio della contabilità economico-patrimoniale e, da ultimo, al Principio del bilancio consolidato.

Gli Enti Locali, conseguentemente, si sono trovati ad approvare un nuovo regolamento di contabilità che recepisce e consentisse di gestire le nuove regole contabili e gestionali.

A distanza di quasi dieci anni dall'introduzione dell'armonizzazione, il D.Lgs. n. 118/2011 ha subito diversi interventi correttivi, tra cui il D.M. 25 luglio 2023 che ha innovato l'iter di approvazione del bilancio di previsione nonché l'aggiornamento del DUP per adeguarlo alle novità del PIAO.

Ne consegue che il regolamento di contabilità deve essere rivisto sia per tenere conto delle novità normative nel frattempo intervenute, sia alla luce:

- degli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni (si pensi alle sentenze del TAR che hanno annullato le delibere di approvazione del bilancio per mancato rispetto dell'iter di approvazione del DUP);
- della necessità di introdurre ulteriori clausole o limitarne alcune, per allineare il regolamento alla prassi quotidiana o eliminare alcune norme superate.

Il volume propone agli operatori uno schema tipo di regolamento di contabilità quale punto di partenza per gli Enti che dovranno adattarlo alle varie realtà comunali.

Va considerato infine che l'armonizzazione ha introdotto regole che hanno modificato anche la gestione amministrativa degli atti. A tal proposito lo schema di regolamento proposto offre anche un mini *vademecum* delle regole contabili (che vanno dall'accertamento delle entrate alle variazioni di bilancio) corredato da schemi tipo di atti utili per le attività di gestione di competenza dei vari settori comunali diversi dal servizio finanziario.

### Per informazioni

**SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI**

**Tel. 0541 628200**

**[www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)**



Marcello Quecchia

## Gli equilibri di bilancio degli Enti Locali

Analisi di tutti gli equilibri del sistema di bilancio

- Equilibrio finanziario, delle entrate vincolate, di cassa (anche vincolata), economico e patrimoniale, consolidato e del FPV
- Esigibilità delle entrate e delle spese
- Pareggio ex art. 1, cc. 819, 820 e 821, L. n. 145/2018
- Avanzo di amministrazione
- Indicatori di squilibrio e nuovi parametri di deficitarietà
- Debiti fuori bilancio (anche per interventi di somma urgenza)
- Equilibrio negli investimenti PNRR

V edizione aggiornata a:

- » D.L. n. 60/2024 convertito in L. n. 95 del 4/7/2024
- » D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR quater)
- » D.M. MEF 25/7/2023 e circolare RGS n. 17/2024



La gestione dell'Ente Locale richiede una continua verifica di tutti gli equilibri finanziari ed economici che garantiscano il corretto e sano governo dell'Ente. Oltre alle norme e ai Principi contabili, le pronunce della Corte dei conti forniscono ulteriori elementi di riflessione per approfondire quando un ente possa definirsi in equilibrio.

Il libro approfondisce tutti gli equilibri, sia quelli immediati che quelli impliciti che l'Ente Locale deve garantire ed il relativo collegamento tra loro.

Nella presente edizione integrata ed aggiornata sono analizzati:

- i riflessi del pareggio di bilancio dell'art. 1, commi 819, 820 e 821, della L. n. 145/2018;
- i riflessi del D.Lgs. n. 36/2023 sugli equilibri, anche della singola opera pubblica, nonché sulla costituzione del FPV;
- i riflessi sugli equilibri delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione e, anche con esempi pratici, gli schemi di cui ai prospetti a/1, a/2 ed a/3 di cui agli allegati 9 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- le possibilità di applicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione anche per gli enti in disavanzo;
- gli equilibri dei singoli interventi finanziati dal PNRR;
- i riflessi sugli equilibri delle spese per i lavori di somma urgenza;
- i nuovi parametri di deficitarietà strutturale (con foglio excel per la verifica automatica);
- il mantenimento dei residui ed i riflessi anche sullo stato patrimoniale;
- la gestione in equilibrio della cassa vincolata dopo il D.L. n. 60/2024 convertito in L. n. 95/2024;
- gli equilibri nei tempi di pagamento delle fatture;
- l'equilibrio pluriennale per le assunzioni di personale.

**Per informazioni  
SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI**

**Tel. 0541 628200**

**[www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)**



Il manuale tratta la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, ovvero il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del "Ragioniere", privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell'evoluzione e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Alla fine dell'opera sono resi disponibili due strumenti di grande utilità:

- › la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi,
- › il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne la ricerca per argomento all'interno del testo.

Per informazioni  
**SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI**

**Tel. 0541 628200**

**[www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)**



# Adeguamento addizionale comunale

**L'art. 99** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 1: al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, ossia anche in deroga alla data fissata deliberazione del bilancio di previsione;
- al comma 2: si consente ai Comuni, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, di determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito vigenti;
- al comma 3: è previsto che in caso di mancata deliberazione restano fermi gli scaglioni e le aliquote già vigenti per ciascun Ente.

Va precisato come, da detta norma non sono previsti effetti finanziari, considerato che i Comuni possono determinare l'aliquota dell'addizionale comunale nel limite massimo previsto dello 0,8% (0,9% nel caso del Comune di Roma), senza alcun ulteriore limite con riguardo agli scaglioni di reddito, ciò al solo fine di sterilizzare effetti negativi sul gettito.

# Incremento Fondo di solidarietà comunale

**L'art. 100** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 1: un incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'annualità 2026, destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i Comuni, causate dall'avanzamento del percorso perequativo, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale ossia la quota finanziata con risorse statali;
- al comma 2: viene istituito un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni. i Comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno.

Pertanto, i rifinanziamenti disposti dall'articolo comportano oneri complessivi a carico della finanza pubblica, in termini di maggiori spese, pari a 56 milioni per l'anno 2025, 112 milioni per l'anno 2026, 168 milioni per l'anno 2027, 224 milioni per l'anno 2028, 280 milioni per l'anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030.



# Fondo per l'assistenza ai minori

**L'art. 101** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 1: uno stanziamento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per il Fondo per l'assistenza ai minori istituito presso il Ministero dell'interno;
- al comma 2: viene stabilito che possono attingere al Fondo i Comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno *standard* monetario della funzione sociale superiore al 10%;
- al comma 3: l'individuazione delle le fonti da cui ricavare i fabbisogni *standard* monetari dei Comuni e, in particolare, per quanto riguarda i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, si fa riferimento al DPCM 22 febbraio 2024, recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei Comuni per il 2023 ed il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario;
- il comma 4: prevede che il Fondo sia ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con Decreto del Ministro dell'interno.

# Fondo per l'assistenza ai minori (segue)

**L'art. 101** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 5: quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai Comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile nell'anno precedente e dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno *standard* monetario per la funzione sociale;
- al comma 6: le modalità di comunicazione da parte dei Comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai Comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante Decreto del Ministero dell'Interno;
- al comma 7: nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'Ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i Comuni aventi diritto.

# Contributo per le funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane

**L'art. 102** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 1: incrementa di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 il contributo autorizzato dalla Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, co. 784, della Legge n. 178 del 2020) per il finanziamento delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, iscritto sui due appositi Fondi del Ministero dell'Interno;
- al comma 2: le risorse relative al triennio 2025-2027 sono ripartite tra le Province e le Città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, su proposta della Commissione medesima, con Decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro il 31 marzo 2025.

# Contributi alla finanza pubblica da parte degli Enti territoriali

**L'art. 104** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 1: che gli Enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica anche ai fini dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova *governance* economica dell'UE;
- al comma 2: si definisce la nozione di equilibrio di bilancio, il quale è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del Fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;
- al comma 5: per gli Enti Locali delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, dove il comparto dei Comuni deve assicurare 130 milioni per il 2025, 260 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 440 milioni per il 2029, mentre il comparto delle Province e Città metropolitane deve invece assicurare un contributo pari a 10 milioni per il 2025, 30 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028, e 50 milioni per il 2029. Gli importi sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

# Contributi alla finanza pubblica *(segue)* da parte degli Enti territoriali

**L'art. 104** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 6: le modalità con cui ciascun Ente territoriale iscrive gli appositi Fondi pari al rispettivo contributo alla finanza pubblica, ossia iscrivendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio nella Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti” un Fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica loro richiesto. Il Fondo è finanziato con risorse di parte corrente e su tale Fondo non è possibile disporre impegni;
- al comma 7: la destinazione del Fondo al termine di ciascun esercizio, ossia per gli Enti in disavanzo di amministrazione il Fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato; per gli Enti in pareggio o avanzo il Fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti;
- al comma 8: la possibilità, con riferimento alle annualità comprese dal 2025 al 2029, dell'imposizione di ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico degli Enti territoriali qualora risultino andamenti di spesa corrente non coerenti con gli obiettivi fissati;
- al comma 9: una disciplina sulla procedura di verifica del rispetto degli obiettivi. In caso di mancato raggiungimento, per gli Enti inadempienti si prevede l'incremento del Fondo di cui al precedente comma 6, pari alla sommatoria in valore assoluto dell'eventuale saldo negativo di equilibrio e dell'eventuale minore accantonamento effettuato nel Fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto. Tali Enti sono tenuti ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni.

# Contributi alla finanza pubblica *(segue)* da parte degli Enti territoriali

**L'art. 104** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 10: un incremento del 10% del contributo per le Amministrazioni che non abbiano trasmesso alla banca dati unitaria delle Amministrazioni Pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo riferiti all'esercizio precedente entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione per gli Enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025;
- al comma 11: si demanda a un Decreto del Ragioniere generale dello Stato gli adeguamenti degli schemi del rendiconto e del bilancio di previsione degli Enti territoriali;
- al comma 12: l'istituzione presso il MEF un tavolo tecnico di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare le grandezze finanziarie degli Enti Locali interessati dalla "nuova governance europea", e di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile;
- al comma 13: una riduzione dei contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;
- al comma 15: una riduzione dei contributi assegnati ai Comuni aventi meno di 1.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.



# Contributi alla finanza pubblica *(segue)* da parte degli Enti territoriali

**L'art. 104** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 16: una riduzione dei contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nella misura di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. E' inoltre prevista una riduzione dei contributi per gli Enti Locali per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031;
- al comma 17: una riduzione del Fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare»;
- al comma 18: la soppressione del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Interno e destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese.

# Contributi alla finanza pubblica *(segue)* da parte degli Enti territoriali

**L'art. 104** del Disegno di Legge di bilancio 2025, prevede:

- al comma 19: la riduzione del Fondo istituito per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli Enti Locali che si trovano nella condizione di scioglimento, nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Si riduce, anche, il Fondo per la progettazione degli Enti Locali;
- al comma 20: la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e di ciclostazioni e per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
- al comma 21: la decurtazione del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, cui è affluita una quota delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

# Gli emendamenti presentati da ANCI

## Riduzione dell'accantonamento obbligatorio

- La proposta diminuisce il contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli Enti Locali nel quinquennio 2025-29, da 140 a 108 mln. di euro per il 2025, da 290 a 223 mln. di euro annui per 2026 e 2027 e da 490 a 350 mln. di euro, in considerazione del contesto di sostanziale stabilità della spesa degli Enti Locali, già colpiti da sproporzionate manovre restrittive nello scorso decennio, e della necessità di contenere l'aggravio in un periodo di forte pressione degli aumenti dei prezzi e degli oneri di personale a fronte di strutturali rigidità nella struttura delle entrate locali.

# Gli emendamenti presentati da ANCI (segue)

## Criteri di riparto del Fondo di sostegno per l'affidamento di minori

- La proposta modifica alcuni aspetti del sostegno agli oneri comunali per l'affidamento di minori attraverso sentenze giurisdizionali. Si propone un incremento del sostegno – che sulla base di dati pubblicati dal Ministero del Lavoro coinvolge circa 18 mila minori e pesa sui Comuni per circa 500 milioni annui – per 30 mln. nel 2025, 50 mln. nel 2026 e 80 mln. a decorrere dal 2027. Con questo dispositivo si provvede altresì alla stabilizzazione nel tempo del contributo, attualmente previsto soltanto per il triennio 2025- 2027.
- In secondo luogo, la soglia di accesso al contributo viene estesa agli Enti il cui onere per affidamento minori supera il 3% (e non il 10% come nell'attuale formulazione) del valore dei fabbisogni *standard* del settore sociale.
- Infine, con la lett. c), viene corretta un'espressione contenuta nella determinazione dei criteri (comma 5 dell'art. 101), che limiterebbe il computo delle spese sostenute dai Comuni a quelle derivanti dai provvedimenti del Giudice “intervenuti” nell'anno precedente. L'eliminazione dell'inciso “*intervenuti nell'anno precedente*”, inequivocabilmente riferibile ai provvedimenti giurisdizionali, permette invece di considerare la spesa annua effettivamente sostenuta nell'arco di un anno per effetto del fenomeno oggetto di sostegno.

# Gli emendamenti presentati da ANCI (segue)

## Assunzioni Enti Locali

- Nella proposta ANCI ha chiesto l'espunzione dell'art. 110, co. 9, e in subordine ha aggiunto il seguente periodo «*Gli Enti di cui al precedente periodo possono comunque procedere, in deroga alla limitazione del 75%, alle assunzioni di personale necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, quelle legate all'erogazione dei servizi educativi e scolastici, e del settore sociale nonché le figure professionali infungibili per svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, co. 27, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010*».
- A dire dell'ANCI l'emendamento è necessario per garantire la continuità dei servizi erogati dai Comuni, tenuto conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, e l'adozione a partire dal 2020 di un sistema di calcolo della capacità assunzionale, per gli enti del comparto, basata sulla sostenibilità finanziaria e non più sul *turn-over* orizzontale.

# Gli emendamenti presentati da ANCI *(segue)*

## Aumento del concorso statale alla perequazione delle risorse comunali

- La proposta di ANCI rafforza la dotazione del contributo statale al Fondo di solidarietà comunale. L'attuale contribuzione, pari a 310 milioni a regime (dal 2030) erogati in modo progressivo in corrispondenza dell'avvicinamento al completamento del processo perequativo (56 milioni annui incrementali fino al 2029 e 30 milioni dal 2030), permette di ridurre di circa la metà l'onere di finanziamento della perequazione attualmente da assicurare attraverso trasferimenti di risorse all'interno del comparto.
- Il concorso statale viene qui aumentato portandolo al 75% circa dello "sbilancio perequativo attualmente prevedibile (circa 650 mln. di euro tra il 2025 e il 2030), attraverso una assegnazione integrativa di 28 milioni incrementali annui (15 milioni dal 2030), per un totale di 155 mln. a regime, per un totale complessivo di contribuzione a regime di 465 mln. di euro. Si tratta di un concorso dovuto in ragione della funzione perequativa assegnata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117 Cost.



# Gli emendamenti presentati da ANCI (segue)

## Abolizione vincoli di destinazione su entrate degli Enti Locali

- L'emendamento proposto è il seguente *«Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'art. 208, co. 4, e all'art. 142, co. 12-ter, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'art. 31, co. 4-bis, del medesimo Testo Unico»*.
- La proposta di ANCI permette di assicurare una maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse degli Enti Locali attraverso la sospensione dei vincoli di destinazioni di talune entrate proprie per il periodo 2025-2029. Le entrate interessate al dispositivo di sospensione sono i proventi per le sanzioni al Codice della strada e i proventi derivanti da permessi di costruire e relative sanzioni.

# Gli emendamenti presentati da ANCI (segue)

## Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli Enti Locali

- La proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'Ente Locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'Ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.
- La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori *performance*) e che, in caso contrario, costringe l'Ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie. Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

# Gli emendamenti presentati da ANCI (segue)

## Incentivi tributari

- La proposta di ANCI prevede una riscrittura del comma 1091 per risolvere numerosi problemi interpretativi che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la *ratio* della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo, e ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.
- L'inserimento del comma 1091-bis dispone che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi 2023, erogabili nel 2024, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

# Gli emendamenti presentati da ANCI *(segue)*

## Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato

- La proposta di ANCI, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet dello scorso mese di giugno, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli Enti territoriali le somme già accertate per l'effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell'avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l'effettivo completo accertamento dell'importo complessivo dell'opera da realizzare e l'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli Enti di piccola e media dimensione.

# Gli emendamenti presentati da ANCI *(segue)*

## Modelli per i Piani annuali dei flussi di cassa

- L'articolo 6 del D.L. n. 155/2024 rafforza con i commi 1 e 2 l'obbligatorietà della formulazione di un Piano dei flussi di cassa annuale, a presidio del processo di tempestivo pagamento dei crediti commerciali, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di normalizzazione di cui alla relativa riforma abilitante 1.11 inserita nel PNRR.
- Si tratta di un adempimento importante e gravoso su cui nell'attuale formulazione legislativa non si rintraccia alcuna forma di concertazione con le Autonomie territoriali.
- La norma proposta da ANCI colma questa lacuna, che potrebbe determinare un eccesso di potere in un campo di esercizio dell'autonomia organizzativa tutelata dall'ordinamento, richiedendo che i modelli per la formazione del Piano dei flussi di cassa che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata a pubblicare siano oggetto di esame e condivisione nell'ambito della Conferenza unificata, per la parte riguardante gli Enti territoriali.

# Gli emendamenti presentati da ANCI (segue)

## Comandi e distacchi di personale

- Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle Amministrazioni Locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti Locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti Locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei Comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.
- La norma proposta da ANCI ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche. La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.



# Capacità assunzionale

L'art. 110, comma 9, della Legge di bilancio 2025, oggi all'esame della Camera dei Deputati, ossia prima della sua conversione in legge, prevede che:

- fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'anno 2025 le Regioni a statuto ordinario, gli Enti Locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli Enti.

# Capacità assunzionale (segue)

**L'art. 110, co. 12**, della Legge di bilancio 2025, oggi all'esame della Camera dei Deputati, ossia prima della sua conversione in legge, prevede che:

- al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di *turn over*, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i Fondi per il trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10% del valore dei predetti Fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23, co. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.

# Capacità assunzionale (segue)

**L'art. 110, commi 13 e 15**, della Legge di bilancio 2025, oggi all'esame della Camera dei Deputati, ossia prima della sua conversione in legge, prevede:

- al comma 13: per effetto di quanto previsto dal presente articolo le Amministrazioni, nell'ambito dei Piani triennali dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le Amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti Piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo;
- al comma 15: le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

# Capacità assunzionale (segue)

**L'art. 23** prevede invece la facoltà degli Enti di poter trattenere in servizio i dipendenti:

- le Amministrazioni di cui di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, ivi incluso quello di cui all'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle Amministrazioni esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

# Capacità assunzionale (segue)

## Le verifiche della capacità assunzionale nel bilancio 2025-2027

- Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019 con riduzione del *turn over* al 30% nel caso in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti al netto del FCDE (dell'ultimo bilancio di previsione assestato del triennio) relative agli ultimi tre rendiconti approvati dovesse risultare superiore al valore soglia massimo fino al conseguimento del predetto valore soglia.
- Le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, che avessero una percentuale inferiore al valore soglia, potranno procedere ad assunzioni di personale fino al limite della citata percentuale e, in ogni caso, per una spesa non superiore alla percentuale di incremento della spesa del personale, consuntivata nell'anno 2018. Tale valore per i Comuni con un numero di dipendenti superiore a 20, unitamente a tutti gli altri Enti Locali, potrà essere utilizzato solo qualora inferiore al 75% della spesa del personale cessato nell'anno precedente (spesa ricondotta al valore annuale di riferimento anche se la cessazione è intervenuta nel corso dell'anno).
- Nella programmazione del personale gli Enti potranno autorizzare la permanenza in servizio, del personale che abbia raggiunto i limiti per essere collocato in pensione, solo nel limite del 10% delle proprie facoltà assunzionali.

# Capacità assunzionale (segue)

## Le tabelle del D.M. 17 marzo 2020 – Comuni

Valori soglia per classe demografica				
tra	e	Fascia	1° soglia - art. 4	2° soglia - art. 6
-	999	A	29,50%	33,50%
1.000	1.999	B	28,60%	32,60%
2.000	2.999	C	27,60%	31,60%
3.000	4.999	D	27,20%	31,20%
5.000	9.999	E	26,90%	30,90%
10.000	59.999	F	27,00%	31,00%
60.000	249.999	G	27,60%	31,60%
250.000	1.499.999	H	28,80%	32,80%
1.500.000		I	25,30%	29,30%



# Capacità assunzionale (segue)

## Le tabelle del D.L. n. 34/2019 – Enti Locali

- I Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
- Secondo la Corte dei conti del Veneto (Deliberazione n. 15/2021) *«un Ente intermedio... - ovvero il cui rapporto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che: a) non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato; b) l'Ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica».*

# Capacità assunzionale (segue)

## Le tabelle del D.L. n. 34/2019 – Enti Locali

- I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore di rientro. La Circolare chiarisce che a tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100%.
- In caso di persistente inadempimento, a partire dall'anno 2025 questi Enti non virtuosi dovranno obbligatoriamente applicare una riduzione del *turn-over* al 30%, sino al raggiungimento della 1° soglia.
- Tale percentuale è inferiore al 75% prevista dal Disegno di Legge di bilancio dovendo essere applicata dagli Enti non virtuosi.

# Capacità assunzionale (segue)

## Le tabelle del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni

In ogni caso il valore massimo di spesa del 2018 non può superare la percentuale di incremento stabilita nella tabella seguente:

tra	e	Fascia	2020	2021	2022	2023	2024
-	999	A	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
1.000	1.999	B	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
2.000	2.999	C	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
3.000	4.999	D	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
5.000	9.999	E	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
10.000	59.999	F	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
60.000	249.999	G	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%
250.000	1.499.999	H	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
1.500.000	-	I	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

# Trattamento accessorio

## **Art. 18 del Disegno di Legge bilancio 2025**

*1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le Amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito Fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti Amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'art. 47, co. 2, del predetto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

# Trattamento accessorio

## Art. 18 del Disegno di Legge bilancio 2025

- Nell'ipotesi di CCNL delle Funzioni Centrali 2022-2024 all'art. 32 è previsto quanto segue: *«Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, co. 1, del Disegno di Legge di bilancio 2025 presentato dal Governo al Parlamento (atto Camera n. 2112) e subordinatamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, nella parte variabile del Fondo di cui al comma 1 confluiscono anche, con la decorrenza prevista dalla citata norma di legge, risorse stanziare dalle Amministrazioni, a carico dei rispettivi bilanci, in misura non superiore allo 0,22% del monte salari di cui al comma 1».*
- Si precisa nella dichiarazione congiunta n. 8 quanto segue *«Le parti torneranno ad incontrarsi, dopo la definitiva approvazione ed entrata in vigore della Legge di bilancio, qualora la stessa sia approvata con modifiche rispetto ai contenuti attualmente noti che rendano necessaria una revisione delle disposizioni contrattuali».*

# Rinnovi contrattuali

## Art. 19 del Disegno di Legge bilancio 2025

1. Per il triennio 2025-2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*ndr Indennità di Vacanza Contrattuale*), e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6% dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0% a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, co. 1-ter, lettera e), della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.

# Congedi parentali

## Art. 34 del Disegno di Legge bilancio 2025

*1. All'articolo 34, co. 1, primo periodo, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024» sono soppresse ;*

*b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione».*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.*

Pertanto, per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32, fino al 12° anno di vita del figlio, si riconosce a ciascun genitore lavoratore, per tre mesi, l'indennità nella misura del 30% della retribuzione e l'incremento all'80%, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi, a cui se ne aggiunge un altro, fino al 6° anno di vita del bambino. Quindi, i mesi di congedo parentale indennizzati stabilmente all'80% diventano tre, utilizzabili in alternativa da entrambi i genitori, fino ai 6 anni del figlio. Le disposizioni si applicano ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023 e al 31.12.2024.

# Welfare aziendale

## **Art. 68 del Disegno di Legge bilancio 2025**

1. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
3. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.



# **Welfare aziendale (segue)**

## **Art. 68 del Disegno di Legge bilancio 2025**

5. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, co. 2, del citato Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

6. Il limite di cui al comma 5, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.